

Edizione di sabato 20 gennaio 2018

ADEMPIMENTI

Spesometro: prorogata la scadenza del 28 febbraio

di **Lucia Recchioni**

CONTENZIOSO

Impresa familiare senza litisconsorzio necessario

di **Angelo Ginex**

IVA

Montaggio di stand fieristici escluso dal reverse charge

di **Marco Peirola**

CONTABILITÀ

Stampa dei registri contabili

di **Viviana Grippo**

IVA

Split payment: il decreto delinea il nuovo ambito soggettivo

di **Dottryna**

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**

ADEMPIMENTI

Spesometro: prorogata la scadenza del 28 febbraio

di **Lucia Recchioni**

È stata pubblicata ieri, **19 gennaio**, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la [bozza di provvedimento](#) che illustra le regole tecniche semplificate per la **trasmissione telematica dei dati delle fatture** emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni (il c.d. **nuovo "spesometro light"**).

Si è pertanto aperta ieri una **fase di consultazione**, all'esito della quale sarà pubblicato il **provvedimento definitivo**: i termini per l'invio dello **spesometro** relativo al **II semestre 2017** saranno quindi **prorogati**, e, seppur originariamente fissati al **28.02.2018**, **slitteranno al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento definitivo**, nel rispetto dello Statuto del contribuente.

Ad oggi, quindi, non siamo ancora in grado di individuare la corretta **data di scadenza** dello spesometro relativo al **II semestre 2017** (non essendo ancora nota la data di pubblicazione del provvedimento definitivo), ma sicuramente sarà garantito ai contribuenti un **maggior termine** entro il quale trasmettere i dati.

Ricordiamo, a tal proposito, che lo **spesometro** è stato oggetto di importanti modifiche ad opera del **Decreto fiscale** ([articolo 1-ter D.L. 148/2017](#)), il quale ha previsto alcune importanti **semplificazioni**, tra le quali possiamo richiamare:

1. la possibilità di trasmettere lo spesometro sia con **cadenza trimestrale** che con **cadenza semestrale**,
2. la **compilazione facoltativa** dei **dati anagrafici** di dettaglio delle controparti, limitando pertanto i **dati obbligatori** da trasmettere alla **partita Iva** (o codice fiscale) dei soggetti coinvolti nelle operazioni, alla **data** ed al **numero** della **fattura**, alla **base imponibile**, all'**aliquota applicata** e all'**imposta** nonché alla **tipologia dell'operazione** ai fini dell'Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura,
3. la possibilità di **registrare cumulativamente** le **fatture di importo inferiore a 300 euro**, trasmettendo i seguenti dati del **documento riepilogativo**: la **partita IVA** del cedente/prestatore o del cessionario/committente, la **data** e il **numero** del documento riepilogativo nonché l'ammontare **imponibile** complessivo e l'ammontare dell'**imposta** complessiva distinti secondo l'aliquota applicata, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la **tipologia dell'operazione**.

Da ultimo è importante ricordare che le nuove **regole "semplificate"** potranno essere adottate anche per inviare, senza alcuna sanzione, le **comunicazioni integrative** di quelle errate riferite

al **I semestre 2017**. Purtuttavia, i contribuenti potranno decidere anche di predisporre la comunicazione del **I semestre 2017** nel rispetto delle **previgenti regole tecniche**, nel caso in cui abbiano utilizzato un **software di mercato** e non intendano modificarlo.

In entrambi i casi, il **termine ultimo per correggere lo spesometro del I semestre 2017** è anch'esso fissato al **sessantesimo giorno successivo** a quello di **pubblicazione del provvedimento**.

I nuovi **termini** e le nuove **modalità di trasmissione** dei dati valgono anche per la **comunicazione opzionale** dei dati delle fatture, disciplinata dal [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070](#).



Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Impresa familiare senza litisconsorzio necessario

di Angelo Ginex

Nel giudizio di impugnazione avverso l'avviso di accertamento concernente la rettifica del reddito di un'impresa familiare **non sussiste il litisconsorzio necessario** tra il titolare dell'impresa familiare e i familiari che lo collaborano. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza del 22 dicembre 2017, n. 30842](#).

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ad un **soggetto esercente l'attività di intermediario nel commercio di auto usate**. Questi impugnava tale atto dinanzi alla competente Commissione tributaria, che però rigettava il ricorso.

Pertanto, il contribuente proponeva ricorso in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, eccependo la **violazione del vincolo litisconsortile derivante dalla mancata partecipazione dei familiari** al giudizio di primo grado.

Il giudice di seconde cure evidenziava, per quanto rileva in questa sede, che **il contribuente risultava fiscalmente come unico titolare dell'impresa familiare e, dunque, destinatario dell'avviso di accertamento**, con la conseguenza che dell'impresa ne rispondeva lui soltanto, proprio per la particolare configurazione giuridico-fiscale dell'attività che consente soltanto una diversa ripartizione degli utili e non altro.

Quindi, il contribuente proponeva ricorso per cassazione sulla base della considerazione per la quale l'accertamento *de quo* doveva necessariamente essere **effettuato nei confronti di tutti i partecipanti dell'impresa familiare** e non già del solo titolare dell'impresa, ricorrendo un'ipotesi di **litisconsorzio necessario**.

Nella pronuncia in rassegna, la Suprema Corte ha rammentato innanzitutto che ex [articolo 5, comma 4, D.P.R. 917/1986](#) il **regime fiscale dell'impresa familiare** trova applicazione laddove sussistano le seguenti **condizioni**, e cioè che vi sia:

- **indicazione**, nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, **delle quote attribuite ai singoli familiari** e l'attestazione che le stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente;
- **attestazione di ciascun partecipante**, nella propria dichiarazione, **di aver lavorato per l'impresa familiare in modo continuativo e prevalente**;
- **indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività di impresa**, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta,

regolarmente sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari (cfr., **Cassazione, sentenze nn. 7995/2017, 2472/2017, 17010/2013, 23170/2010**).

Sussistendo queste condizioni, il **49 per cento del reddito** risultante dalla dichiarazione dell'imprenditore è **imputato ai familiari** che abbiano prestato in modo continuativo e prevalente la loro attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione agli utili.

Tuttavia, ammesso che il contribuente provi che si possa effettivamente configurare un'**impresa familiare**, non può non evidenziarsi – ha osservato la Suprema Corte – che quest'ultima **appartiene esclusivamente al suo titolare** (cfr., **Cassazione, sentenza n. 24560/2015**) e che i **familiari** che prestano attività lavorativa nella stessa sono **semplici collaboratori e non ne sono contitolari**, sicché i compensi da loro percepiti sono qualificabili quali redditi di puro lavoro e non di impresa (cfr., **Cassazione, sentenze nn. 26388/2010 e 28558/2008**).

In definitiva, quindi, la **natura individuale** dell'impresa familiare, la **rilevanza della posizione** degli altri familiari – che prestano la loro collaborazione e il loro apporto sul piano lavorativo – esclusivamente nei rapporti interni, nonché la circostanza che l'accertamento tributario non estende i suoi effetti alle quote di partecipazione dei collaboratori, titolari di redditi di puro lavoro, **esclude che sia configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario** (cfr., **Cassazione, sentenza n. 874/2005**).

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha **rigettato il ricorso** proposto dal contribuente, condannandolo al pagamento delle spese processuali.



Master di specializzazione
**TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
CON LUIGI FERRAJOLI**
Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Montaggio di stand fieristici escluso dal reverse charge

di **Marco Peirola**

Per le società che svolgono **attività di montaggio e smontaggio di stand**, di regola caratterizzate dal codice ATECO “432909” (Altri lavori di costruzione e installazione), si pone il problema di stabilire se le prestazioni rese in **subappalto** alle società che realizzano e, a loro volta, noleggiando gli *stand* alle aziende che parteciperanno alle manifestazioni fieristiche rientrino nell'ambito applicativo del **reverse charge**.

Il dubbio si riferisce alla duplice previsione delle lett. a-ter) e a) del sesto comma dell'[articolo 17 D.P.R. 633/1972](#), che rispettivamente considerano, come soggette al meccanismo di inversione contabile, le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento **relative ad edifici**” ([lett. a-ter](#)) e le “prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, **rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore**” ([lett. a](#)).

La lett. a-ter) limita l'applicazione dell'inversione contabile alle prestazioni relative ad edifici, cosicché nel caso di specie si tratta di verificare se lo **stand** possa essere ricondotto alla **nozione di edificio**.

L'Agenzia delle Entrate, nella [circolare 14/E/2015](#), considera utile il riferimento all'[articolo 2 D.Lgs. 192/2005](#), secondo cui l'edificio è “un sistema costituito dalle **strutture edilizie esterne** che delimitano uno spazio di volume definito, **dalle strutture interne** che ripartiscono detto volume e da tutti gli **impianti** e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un **intero edificio** ovvero a **parti di edificio** progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”. Si tratta di una definizione in linea con i chiarimenti già forniti con la [risoluzione 46/E/1998](#), in cui è stato precisato che per “**edificio e fabbricato** si intende qualsiasi **costruzione coperta** isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”.

In pratica, chiarisce l'Agenzia, il riferimento alla nozione di **edificio**, contenuto nella [lett. a-ter](#), è **limitato ai fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili**, sicché vanno escluse dal sistema del **reverse charge**, non rientrando nella nozione di edificio, le prestazioni di servizi richiamate dalla [lett. a-ter](#) aventi ad oggetto, per esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi,

piscine, giardini, etc., salvo che non costituiscano un **elemento integrante dell'edificio stesso** (es. piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, ecc.).

Pare evidente, dunque, che lo **stand non** sia **riconducibile** alla predetta nozione di **edificio**, con la conseguenza che per le prestazioni di montaggio e smontaggio degli *stand*, anche se rese in subappalto, si resta al di fuori dalla previsione della [lett. a-ter](#).

Passando ad esaminare il contenuto della lett. a) del sesto comma dell'[articolo 17 D.P.R. 633/1972](#), è noto che, per applicare il **reverse charge**, sia il subappaltatore che l'appaltatore **devono operare nel settore edile**, come individuato dalla sezione F della Tabella ATECO 2007.

L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 245/E/2008](#), ha precisato che, se i servizi richiamati dalla norma sono *“realizzati su **beni diversi dagli immobili** (es. imbarcazioni, piattaforme galleggianti), l'imposta sul valore aggiunto deve essere applicata in base alle ordinarie regole di fatturazione, atteso che l'attività non è riconducibile al settore edile”*.

È vero che l'Amministrazione finanziaria ha qualificato le prestazioni d'appalto per allestimenti fieristici come territorialmente rilevanti nel luogo di ubicazione dello *stand*, **inteso come bene immobile** ([R.M. 192/1996](#) e [R.M. 70/1997](#)). Tuttavia, pare corretto escludere dall'inversione contabile le prestazioni di montaggio e smontaggio degli *stand non trattandosi di beni permanentemente fissati al suolo*.

Questa conclusione vale non solo per la previsione della lett. a), ma anche per quella della lett. a-ter) e, quindi, per tutte le prestazioni di **montaggio** e **smontaggio**, anche se non siano rese in base ad un rapporto di subappalto.

Si richiamano, al riguardo, le indicazioni fornite dalla **Commissione europea** nelle **Note esplicative del 26 ottobre 2015**. In linea con la posizione espressa dalla [Corte di giustizia nella causa C-532/11](#), l'organo comunitario ha rilevato che, *“in taluni casi, quando si intende utilizzarli come sedi permanenti, i beni che sono per loro stessa natura mobili (ad es., le case prefabbricate, i chioschi, gli stand, le imbarcazioni, i camper), potrebbero essere fissati al suolo in modo tale da immobilizzare effettivamente tali costruzioni. Pertanto, anche se in linea di principio esse potrebbero essere successivamente rimosse in virtù della loro natura «mobile», devono essere considerate come beni immobili in quanto la **costruzione immobilizzata** non è facilmente smontabile o spostabile”*.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

Scopri le sedi in programmazione >

CONTABILITÀ

Stampa dei registri contabili

di **Viviana Grippo**

Il **libro giornale**, il **libro inventari**, il **registro dei beni ammortizzabili**, i **registri previsti ai fini Iva** e, in generale, tutte le **scritture contabili** possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità cartacea;
- in modalità digitale.

In entrambi i casi la scadenza per la stampa è fissata nell'**ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**. Quindi:

- per i soggetti con **anno di imposta coincidente con il solare** la stampa dei detti registri risulterà scadere il **31 gennaio 2018** per effetto della proroga al 31 ottobre 2017 del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi,
- per i soggetti con **anno di imposta non coincidente con il solare**, il termine sarà mobile e comunque corrisponderà all'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello in cui scade l'obbligo di presentazione della dichiarazione (fine del 9° mese dalla data di chiusura dell'esercizio).

Come si è accennato i registri contabili previsti dal **codice civile** e dalla **normativa fiscale** ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono costituiti principalmente dal:

- **libro giornale**,
- **libro inventari**,
- **registro dei beni ammortizzabili** e
- **registri Iva**.

Se il contribuente sceglie la **stampa "cartacea"** dei registri contabili dovrà rispettare la **numerazione** che segue (esempio relativo all'anno di imposta 2016):

libro giornale	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2016/1, 2016/2, 2016/3 etc.
libro inventari	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento	2016/1, 2016/2, 2016/3 etc.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SULL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE E DEL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Split payment: il decreto delinea il nuovo ambito soggettivo

di **Dottryna**



La scissione dei pagamenti (o split payment) è stata introdotta dalla legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b), L. 190/2014) al fine di ridurre il “Vat gap” e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva (articolo 17-ter D.P.R. 633/1972).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua i soggetti coinvolti nell'ambito applicativo dello split payment alla luce della pubblicazione del decreto ministeriale 9 gennaio 2018 recante le disposizioni attuative delle regole applicabili dal 1° gennaio 2018.

L'[articolo 3 del D.L. 148/2017](#) ha riscritto il [comma 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto](#) Iva stabilendo che lo *split payment* trova applicazione, oltre che nei confronti delle **pubbliche Amministrazioni (comma 1)**, anche per:

- gli **enti pubblici economici** nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persone (lettera 0a);
- le **fondazioni** partecipate da amministrazioni pubbliche soggette allo *split payment* per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (lettera 0b);
- le società controllate direttamente dalla **presidenza del Consiglio e dai ministeri** attraverso voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (lettera a);
- le società controllate direttamente o indirettamente da **Amministrazioni pubbliche**, enti pubblici e società possessori della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (lettera b);
- le società partecipate, **per una percentuale non inferiore al 70%**, da Amministrazioni pubbliche o da enti o società di cui ai punti precedenti (lettera c);
- le **società quotate**, inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o con altro eventuale indice per il mercato azionario stabilito dal decreto MEF, identificate ai fini Iva nel territorio italiano, si ritiene anche tramite un rappresentante fiscale (lettera d).

Le **nuove regole**, previste dal D.L. 148/2017, sono applicabili dalle **fatture emesse dal 1° gennaio 2018**. Con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 gennaio 2018** sono **state stabilite le nuove modalità di attuazione**.

Quest'ultimo decreto ha sostituito l'[articolo 5-ter del D.M. 23 gennaio 2015](#) che ora prevede che:

- in sede di prima applicazione, **per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017**, lo *split payment* è applicabile alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2017, ossia al **24 aprile 2017**;
- per le operazioni per le quali è emessa fattura **nell'anno 2018 e negli anni successivi**, lo *split payment* si applica alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, alle fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%, alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da Amministrazioni pubbliche o da enti e società, che risultano tali **alla data del 30 settembre dell'anno precedente**. L'elenco è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, **entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo**. Solo **per l'anno 2017 il suddetto elenco è stato pubblicato entro il 19 dicembre** con effetti a valere per l'anno 2018 (su sito del MEF sono presenti 6 elenchi).

Nell'ambito delle **società controllate** di cui al [comma 1-bis, lettere a\), b\), dell'articolo 17-ter del decreto Iva](#) sono incluse le società il cui controllo è esercitato **congiuntamente** da:

- pubbliche Amministrazioni centrali di cui alla **lettera a)** dello stesso comma 1-bis e/o
- società controllate da queste ultime e/o
- pubbliche Amministrazioni di cui alla **lettera b)** dello stesso comma 1-bis o
- enti e società di cui alle **lettere Oa), Ob), a) e c)** e/o da società controllate da queste ultime.

Infine, i commi 3 e 4 del nuovo **articolo 5-ter** regolano la **sussistenza/il venir meno** del controllo, della partecipazione o dell'inclusione nell'indice FTSE MIB **in corso danno**. Al riguardo si veda la tabella che segue.

Tipo di evento	Decorrenza evento	Split payment
Sussistenza controllo, partecipazione,	Entro il 30.9.X	Dal 1.1.X+1
inclusione in corso d'anno	Dall'1.10.X	Dal 1.1.X+2
Venir meno del controllo,	Entro il 30.9.X	Dal 1.1.X+1
partecipazione, inclusione in corso d'anno	Dall'1.10.X	Dal 1.1.X+2



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**



MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: un nuovo rialzo dell'euro/dollaro

- L'EUR/USD si è apprezzato ulteriormente, complici le attese di un atteggiamento meno espansivo della BCE e di un aumento dell'inflazione negli Stati Uniti
- Gli indicatori di flusso segnalano un posizionamento lungo estremo

Il tasso di cambio EUR/USD è tornato ad apprezzarsi nelle prime settimane dell'anno, toccando nuovi massimi da dicembre 2014



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

in dicembre e che continua a non soddisfare le aspettative) non giustificano un cambiamento imminente della politica monetaria. La BCE cerca così di calmierare il movimento innescato la settimana scorsa dalla pubblicazione dei verbali della sua riunione di dicembre, che hanno generato aspettative di una possibile riduzione degli acquisti e/o di una modifica della *forward guidance*, sulla scia dei continui miglioramenti dei dati congiunturali. **Nell'Area Euro gli indicatori anticipatori hanno evidenziato una notevole vivacità, che sembra indicare il prolungamento di una crescita solida.** L'indice di fiducia ESI

(*Economic Sentiment Indicator*) segnala il protrarsi ininterrotto della crescita del PIL in termini reali, tendenza che interesserà la maggior parte dei paesi e che prelude a un andamento robusto nel 2018 (figura 1). **Ad amplificare il movimento ha inoltre contribuito la debolezza del dollaro, su cui ha impattato l'aumento delle aspettative inflazionistiche degli Stati Uniti.** La figura 2 mostra che generalmente il dollaro si muove inversamente alle *break-even inflation*, a meno di alcune eccezioni (ad esempio durante la fase di “Trumpflation”), attraverso il meccanismo della *Purchasing Power Parity* e dei rendimenti reali.

Il recente movimento dell'EUR/USD non sembra, però, essere completamente spiegabile con gli usuali indicatori di mercato. Le prospettive sui futuri rialzi dei tassi di interesse da parte della Fed e della BCE (figura 3) e il differenziale dei tassi a breve termine, sono a favore di una maggior forza del dollaro. Anche il differenziale delle sorprese economiche tra le due aree indicherebbe un moderato recupero del biglietto verde (figura 4). Le prospettive economiche per l'Area Euro sono sì positive e superiori alle attese di mercato, ma, se andiamo a confrontare il disallineamento tra i dati economici e le aspettative del mercato per Area Euro e Stati Uniti, notiamo che il differenziale è tornato a favore del dollaro. L'indice delle sorprese economiche di Citigroup per l'Area Euro si è mantenuto pressoché stabile negli ultimi mesi, mentre quello degli Stati Uniti ha continuato ad aumentare, recuperando i livelli di minimo raggiunti in estate.

Le indicazioni provenienti dagli indicatori di flusso indicano ora un posizionamento (lungo) estremo a favore dell'euro. Secondo i dati pubblicati sulla borsa di Chicago (figura 5), le posizioni lunghe nette in EUR sono aumentate di altri \$ 8 miliardi nei primi due rapporti del 2018 e sono pari a \$ 21,6 miliardi in totale, il livello più alto mai registrato. Contestualmente, Nomura riporta che nella settimana terminata il 9 gennaio, il posizionamento netto dei fondi a leva in EUR è aumentato dal 16% al 26% (massimo annuale) e che i gestori patrimoniali sono lunghi di EUR in linea con la media semestrale. **Queste considerazioni evidenziano nuovamente che le variabili chiave saranno l'inflazione negli Stati Uniti e le attese di cambiamento di politica monetaria da parte della BCE nell'Area Euro.**